



CITTÀ DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 02/10/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL CAMPIONATO DI CALCIO 2025/2026

IL SINDACO

Premesso che:

- è in corso di svolgimento il campionato interregionale di calcio di Serie D 2025/2026 cui partecipa la squadra "A.s.d. Imperia Calcio";
- tutte le gare casalinghe si svolgeranno presso lo Stadio Comunale "N. Ciccione";
- in base all'odierno calendario è previsto che si svolgeranno presso lo Stadio Comunale della Città di Imperia le seguenti partite:

PARTITA	DATA
IMPERIA – LIGORNA	05/10/2025
IMPERIA - GOZZANO	19/10/2025
IMPERIA – LAVAGNESE	02/11/2025
IMPERIA – CAIRESE	16/11/2025
IMPERIA – NOVAROMENTIN	30/11/2025
IMPERIA – DERTHONA	14/12/2025
IMPERIA – SALUZZO	11/01/2026
IMPERIA – CLUB MILANO	18/01/2026
IMPERIA – VADO	01/02/2026
IMPERIA – VALENZANA MADO	15/02/2026
IMPERIA – CHISOLA	01/03/2026
IMPERIA – BIELLESE	22/03/2026
IMPERIA – ASTI	02/04/2026
IMPERIA – SANREMESE	19/04/2026
IMPERIA – CELLE VARAZZE	03/05/2026

Considerato che:

- le partite di calcio del campionato di Serie D potrebbero richiamare un notevole afflusso di tifosi delle squadre di volta in volta coinvolte;
- in occasione dei suddetti incontri potrebbero verificarsi problemi di sicurezza pubblica provocati

dal consumo di bevande alcoliche, dal loro abuso nonché dal consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

Preso atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n.14/2010 del 17/3/2010, nel definire le norme di comportamento per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto il divieto di "introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore" oltre all'ulteriore divieto di "introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica";

Considerato che:

- al fine di evitare possibili situazioni di pericolo per i cittadini e di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, è opportuno adottare un'ordinanza di divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi e di bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere nonché di divieto di consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi e di bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere nei luoghi pubblici disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta;
- i divieti di cui sopra, relativi agli incontri calcistici indicati in premessa, dovranno essere estesi, oltre che all'interno dello stadio, anche alla zona ricadente nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo e dovranno interessare l'arco temporale a partire da due ore precedenti all'incontro e sino ad un'ora dopo la conclusione del medesimo;
- in caso di modifica della data della gara calcistica, la presente ordinanza è comunque valevole nel giorno in cui effettivamente si disputerà l'incontro;

Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l'afflusso di persone che si verificherà in occasione degli incontri calcistici indicati in premessa e gli eventuali comportamenti posti in essere a seguito di consumo di bevande alcoliche e di condotte irresponsabili che si possono manifestare, determinano il rischio di gravi danni all'incolumità fisica degli spettatori presenti sia all'interno che all'esterno dello stadio;

Considerato che, qualora se ne ravvisi la necessità per specifici incontri calcistici, anche a seguito di apposita comunicazione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, l'Amministrazione si riserva sin da ora di integrare le misure contenute nella presente ordinanza ovvero di adottare ordinanza ad hoc;

Atteso quanto previsto dal comma 4° dell'art.54 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Dato atto che la presente ordinanza è stata comunicata in via preventiva al Sig. Prefetto di Imperia per quanto di competenza;

Visto il D.M. 5 agosto 2008;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto lo Statuto del Comune di Imperia;

O R D I N A

il divieto, a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati quali bar, ristoranti, esercizi titolari

di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ubicati nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo (vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale) nonché al bar ubicato all'interno dello stadio comunale, di somministrare e di vendere, anche attraverso distributori automatici, bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi e bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta;

il divieto, a tutti indistintamente, di consumare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi e bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere all'interno dello stadio e in luoghi pubblici nel raggio di 200 mt. dallo stesso (vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale), disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta;

Il presente divieto, di natura temporanea ed eccezionale, sarà limitato ai seguenti incontri di calcio che si svolgeranno presso lo Stadio Comunale "N. Ciccione" in base al calendario ad oggi esistente:

PARTITA	DATA
IMPERIA – LIGORNA	05/10/2025
IMPERIA - GOZZANO	19/10/2025
IMPERIA – LAVAGNESE	02/11/2025
IMPERIA – CAIRESE	16/11/2025
IMPERIA – NOVAROMENTIN	30/11/2025
IMPERIA – DERTHONA	14/12/2025
IMPERIA – SALUZZO	11/01/2026
IMPERIA – CLUB MILANO	18/01/2026
IMPERIA – VADO	01/02/2026
IMPERIA – VALENZANA MADO	15/02/2026
IMPERIA – CHISOLA	01/03/2026
IMPERIA – BIELLESE	22/03/2026
IMPERIA – ASTI	02/04/2026
IMPERIA – SANREMESE	19/04/2026
IMPERIA – CELLE VARAZZE	03/05/2026

Il presente divieto sarà limitato all'arco temporale a partire da due ore precedenti agli incontri e sino a un'ora dopo la conclusione dei medesimi.

E' fatto obbligo agli esercenti informarsi delle date e degli orari ufficiali delle partite.

DISPONE

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente venga trasmessa:

- ② al Prefetto di Imperia;
- ② al Questore di Imperia;
- ② al Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia;
- ② al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Imperia;
- ② al Comandante della Polizia Municipale di Imperia;
- ② alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori;

che sia data diffusione mediante gli Organi di informazione.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all'autorità giudiziaria.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della Forza Pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Interventi straordinari e di emergenza".

dalla Residenza Municipale, li 2 ottobre 2025

IL SINDACO
Claudio Scajola
f.to in originale

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. Liguria secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/71, N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.